

Lavoratori in mobilità ordinaria e diritto alla pensione

La cosiddetta salvaguardia del diritto a pensione di anzianità per coloro che siano collocati in mobilità ordinaria deve essere intesa nel senso che entrambi i requisiti previsti devono essere perfezionati entro il periodo di mobilità, non facendo la norma espresso riferimento né al requisito anagrafico, né a quello contributivo.

È quanto precisato dall'Inps con messaggio 30 settembre 2008, n. 21586, di seguito riportato.

In particolare, la precisazione concerne l'applicazione dell'art. 1, commi 18, lett. a) e 18-bis della legge n. 243/2004 e successive modifiche, il quale prevede che le regole in materia di pensionamento di anzianità vigenti prima della data di entrata in vigore della stessa legge continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, ai soggetti che sono collocati in mobilità ordinaria che maturano i requisiti per il pensionamento di anzianità entro il periodo di mobilità.

L'Istituto di previdenza precisa anche che la finestra di uscita non rappresenta un requisito di accesso al pensionamento, ma soltanto una collocazione temporale degli effetti di un diritto precedentemente perfezionato.

In merito alle modalità di formazione della graduatoria, viene ricordato che con circolare n. 31/2008 era stato precisato, in merito allo svolgimento di attività lavorativa successiva all'invio della certificazione, che l'avvio di attività lavorativa comportante la sospensione o la perdita del diritto all'indennità di mobilità ordinaria avrebbe prodotto l'esclusione del soggetto dai benefici della salvaguardia in esame. Al riguardo, viene ora rilevato che i lavoratori - i quali al momento dell'invio della certificazione abbiano in corso un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che abbia dato luogo alla sospensione dell'indennità di mobilità - potranno continuare a svolgere l'attività lavorativa a tempo determinato fino al termine del contratto, senza che ciò produca l'esclusione sopracitata, mentre il periodo di lavoro fino alla data della certificazione concorrerà al prolungamento del periodo di godimento dell'indennità di mobilità entro cui dovranno essere raggiunti i requisiti di età e contribuzione.

Il periodo eccedente la data della certificazione non concorrerà al prolungamento.

Infine, da parte delle sedi territoriali, è stato chiesto come comportarsi sull'utilizzo dei periodi di prolungamento della mobilità, da considerare per lo slittamento della data di cessazione della mobilità, in funzione della quale deve essere verificato il perfezionamento dei requisiti. In merito, l'Istituto previdenziale precisa che occorre fare riferimento alla data del 31 maggio 2008, assumendo quest'ultima come data di certificazione, anche per le certificazioni effettuate in data successiva, per non creare disparità di trattamento fra lavoratori ammessi allo stesso beneficio: la fase principale dell'operazione, infatti, è stata effettuata entro il 31 maggio 2008.

Aldo Forte

L'articolo 1, commi 18, lettera a) e 18-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 243, dispone che le disposizioni in materia di pensionamento di anzianità vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di

10.000 lavoratori beneficiari, ai lavoratori collocati in mobilità ordinaria che maturano i requisiti per il pensionamento di anzianità entro il periodo di mobilità.

La disposizione va intesa nel senso che entrambi i requisiti previsti devono essere perfezionati entro il periodo

Inps - Messaggio 30 settembre 2008, n. 21586

Oggetto: Certificazione del diritto a pensione in favore dei lavoratori in mobilità ordinaria di cui all'art. 1, commi 18 e 18-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 243.

Modalità di determinazione della data di perfezionamento dei requisiti

di mobilità, non facendo la norma espresso riferimento né al requisito anagrafico, né a quello contributivo. Si rammenta, com'è ovvio, che la finestra di uscita non rappresenta un requisito di accesso al pensionamento, ma solo una collocazione temporale degli effetti di un di-

ritto precedentemente perfezionato.

Con il messaggio n. 9844 del 2 maggio 2008 sono state illustrate le modalità di formazione della graduatoria (punto 1). In particolare, in merito alle istruzioni già fornite con la circolare n. 31 del 12 marzo 2008 riguar-

do lo svolgimento di attività lavorativa successiva all'invio della certificazione, è stato precisato che «... l'avvio di attività lavorativa che comporti la sospensione o la perdita del diritto all'indennità di mobilità ordinaria produrrà l'esclusione del soggetto dai benefici della salvaguardia in esame...».

I lavoratori che, al momento dell'invio della certificazione, abbiano in corso un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che ha dato luogo alla sospensione dell'indennità di mobilità, potranno continuare a svolgere la relativa attività lavorativa a tempo determinato fino al termine del contratto, senza che ciò produca l'esclusione sopra enunciata.

Il periodo di lavoro **fino alla data della certificazione** concorrerà, come previsto, al prolungamento del periodo di godimento dell'indennità di mobilità entro cui dovranno essere raggiunti i requisiti di età e contribuzione.

Il periodo eccedente la data della certificazione non concorrerà al prolungamento.

Le strutture territoriali dell'Istituto hanno chiesto chiarimenti in merito all'utilizzo dei periodi di prolungamento della mobilità, da considerare ai fini dello slittamento

della data di cessazione della mobilità, in funzione della quale deve essere verificato il perfezionamento dei requisiti.

A tale proposito, si precisa che occorre fare riferimento alla data del 31 maggio 2008, assumendo questa come data di certificazione, anche per le certificazioni effettuate in data successiva, per non creare disparità di trattamento fra lavoratori ammessi allo stesso beneficio. Infatti, la fase principale dell'operazione è stata effettuata entro il 31 maggio 2008.

Pertanto, il periodo di lavoro svolto fino alla data del 31 maggio 2008 concorrerà, come previsto, al prolungamento del periodo di godimento dell'indennità di mobilità entro cui dovranno essere raggiunti i requisiti di età e contribuzione, mentre il periodo eccedente tale data non concorrerà al prolungamento ai fini della certificazioni in esame.

Rimane fermo che, per la perdita del diritto al beneficio a seguito di avvio di una nuova attività lavorativa, dovrà continuare ad essere presa a riferimento la data di invio della certificazione riportata sulla stessa e sulla procedura Felpe.

Lavoratori in mobilità ordinaria e certificazione del diritto a pensione

INPS - MESSAGGIO 23 SETTEMBRE 2008, N. 20945

Oggetto: Certificazione del diritto a pensione in favore di lavoratori in mobilità ordinaria. Graduatoria dei lavoratori collocati in posizione utile. Art. 1, commi 18 e 18-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 243, come modificata dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247.

1. Formazione della graduatoria dei beneficiari

Con messaggio n. 9844 del 2 maggio 2008 è stato illustrato l'*iter* procedurale relativo alla certificazione del diritto a pensione in favore di lavoratori in mobilità ordinaria.

A conclusione delle operazioni effettuate dalle strutture territoriali, questa Direzione ha provveduto a redigere la graduatoria nazionale dei soggetti potenzialmente beneficiari delle disposizioni in argomento, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro dalla quale ha avuto origine la mobilità.

Pertanto, nel caso in cui nella comunicazione inviata all'interessato si stata indicata una finestra di accesso al pensionamento che, a seguito di successive verifiche, risulti inesatta, non è necessario annullare la certificazione emessa. La pensione di anzianità in deroga può essere ugualmente liquidata con una decorrenza diversa da quella indicata nella certificazione.

Si sottolinea che, comunque, per procedere alla liquidazione della pensione in deroga, la certificazione deve risultare inviata.

2. Invio della certificazione ai lavoratori salvaguardati

L'invio della certificazione ai lavoratori collocatisi in posizione utile verrà effettuato, con le modalità illustrate al punto 3 del citato messaggio n. 9844/2008, in maniera scaglionata, in prossimità dell'apertura della relativa finestra, in tempo utile per consentire agli interessati di presentare la domanda di pensione.

3. Avvalimento del beneficio da parte dei soggetti potenzialmente salvaguardati e scorrimento della graduatoria

A seguito dei chiarimenti richiesti dalle sedi, si precisa che l'assicurato può scegliere di avvalersi, ovvero di non avversi del beneficio. La salvaguardia, comunque, è garantita all'interessato fino al momento dell'accesso alla pensione senza l'avvalimento del beneficio. Solo in quel momento il «posto», potenzialmente occupato da quel lavoratore, si rende disponibile.

Restano ovviamente ferme le disposizioni relative ai lavoratori che, dopo aver ricevuto la lettera di certificazione, intraprendano una nuova attività lavorativa.